

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 20-7246

Legge Regionale 28/2007, art. 15: modalita' di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES): modifica alle DD.G.R. n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009 - Attuazione D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 - Azione 14.4.6 recante "Assistenza Territoriale a soggetti minori".

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che con la DGR 34-13176 del 1.02.2010 sono state definite le “Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all’educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali”.

Considerato che alla luce delle nuove normative nazionali intervenute successivamente, è stato necessario apportare alcune modificazioni ed integrazione alla DGR suddetta in merito alle procedure previste per i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e per gli alunni con disabilità e pertanto:

- con la DGR n. 15-6181 del 29.07.2013 è stato definito il percorso e l’organizzazione per l’individuazione e la presa in carico degli alunni con disabilità;
- con la DGR n. 16-7072 del 4 febbraio 2014 si è definito un percorso specifico per l’individuazione degli alunni con DSA, attraverso l’utilizzo del protocollo di intesa tra Regione Piemonte Direzioni Sanità ed Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in attuazione della Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico” e il recente Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.

Considerato che, alla luce delle suddette DD.G.R., è necessario rivedere l’elenco delle patologie con Esigenze Educative Speciali (EES), definito con le DD.G.R. n. 18-10723 del 9.02.2009, n. 13-10889 del 2.03.2009, escludendo dal suddetto elenco i Disturbi Specifici dell’Apprendimento in particolare per quanto concerne il codice di classificazione ICD 10 dell’OMS F81 “Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche”, compreso nella citata DGR 16-7072 del 4.02.2014.

Vista la “Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali o organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e le relative indicazioni operative della Circolare del Ministero n. 8 del 6 marzo 2013, che definisce all’interno dell’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici dell’apprendimento e/o i disturbi specifici evolutivi, oltre alle difficoltà derivante dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Ritenuto che all’interno della generale categoria dei BES, siano da individuare i bisogni derivanti dall’Esigenze Educative Speciali (EES) che rappresentano condizioni di salute a rilevanza sanitaria e per le quali i servizi sanitari, su richiesta della famiglia, possono accertarne la diagnosi e certificarla per favorire l’inclusione nel percorso scolastico.

Considerato che le diagnosi da certificare come EES non comportano necessariamente la definizione di un progetto educativo e didattico formulato con l’utilizzo dell’ICF e pertanto non è più da ritenersi una funzione assoggettata all’UMVD-Minori, ma la valutazione e certificazione può

essere effettuata dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile/Psicologia o da professionisti privati. Rispetto agli anni di chiusura dei cicli formativi della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, è preferibile che le valutazioni e certificazioni siano effettuate entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento.

Tutto ciò premesso, è necessario aggiornare le DD.G.R. nn. 18-10723 del 9.2.2009 e n. 13-10889 del 2.3.2009 rispetto all'elenco delle condizioni di salute definibili all'interno delle Esigenze Educative Speciali, che rimangono le seguenti:

PATOLOGIA CODIFICATA SECONDO CLASSIFICAZIONE ICD 10 DELL'OMS:

F 80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio

F 82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD)

F 90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione

F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta

F 90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo

F 90.9 Sindrome ipercinetica non specificata

Livello Intellettivo Limite (o Funzionamento Cognitivo Limite) con QI compreso indicativamente tra i valori 70 ed 84 (da codificare nel Sistema Npi.net con il codice R41.8: altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza, in precedenza codificato come QXX).

Rilevato che gli interventi di cui al presente provvedimento sono attuativi dei Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, approvati con DGR n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante "Assistenza territoriale a soggetti minori" e costituiscono presupposto necessario per la realizzazione dei risultati ivi programmati, in particolare per l'adozione dei provvedimenti che prevedono la definizione di modalità uniformi per la presa in carico dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva, entro il 30.06.2014.

Rilevato altresì che i Programmi Operativi 2013-2015 di cui sopra sono stati approvati, ai sensi dell'art.15, comma 20, del DL n. 95/2012 - convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 - in esito alle valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull'attuazione del Piano di Rientro 2010-2012, approvato con DD.G.R. nn. 1-415 del 2.08.2010, 44-1615 del 28.02.2011 e 49-1985 del 29.04.2011, e la loro attuazione costituisce condizione necessaria per non compromettere l'attribuzione, in via definitiva, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione dello stesso PRR.

Vista la L.R. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" che all'art. 15 ha introdotto la distinzione tra alunni disabili ed alunni con esigenze educative speciali e ha stabilito che queste ultime debbano essere individuate con provvedimento regionale.

Vista la DGR 1-4197 del 6/11/2006.

Vista la D.G.R. n. 15-6181 del 29.07.2013.

Vista la D.G.R. n. 16-7072 del 4 febbraio 2014.

Vista la Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013.

vista la DGR n. 25-6992 del 30.12.2013 "Approvazione Programmi Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi dell'art. 5, comma 20, del DL n. 95/2012 convertito, con modificazioni in legge n. 135/2012.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di aggiornare le DD.G.R. n. 18-10723 del 9.02.2009 e n. 13-10889 del 2.03.2009, individuando quali alunni con Esigenze Educative Speciali, i soggetti che, ai fini dell'inserimento scolastico, necessitano di specifica programmazione educativa e che risultano così valutati dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile/Psicologia, o da professionisti privati, secondo le indicazioni indicate in premessa.

disporre che le condizioni di salute definibili all'interno delle Esigenze Educative Speciali, sono le seguenti:

PATOLOGIA CODIFICATA SECONDO CLASSIFICAZIONE ICD 10 DELL'OMS:

F 80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio

F 82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD)

F 90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione

F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta

F 90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo

F 90.9 Sindrome ipercinetica non specificata

Livello Intellettivo Limite (o Funzionamento Cognitivo Limite) con QI compreso indicativamente tra i valori 70 ed 84 (da codificare nel Sistema Npi.net con il codice R41.8: altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza, in precedenza codificato come QXX)

di dare atto che ai sensi della normativa del MIUR, le Esigenze Educative Speciali sono individuate nell'ambito dei BES e rappresentano condizioni di salute a rilevanza sanitaria, per le quali i servizi sanitari, su richiesta della famiglia, possono accertarne la diagnosi e certificarla per favorire l'inclusione nel percorso scolastico.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)